Circolare n. 24/2023 - Prot. n. 191/2023 del 10/05/2023

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete Professioni Tecniche

e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
segreteria@chimicifisici.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziosegreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
segreteria@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre, 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologialimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
segreteriapresidenza@cnappc.it

Circolare n. 24 - Prot. n. 191/2023 Roma, 10 maggio 2023

Oggetto: Replica al MEF – Circolare 14/2023.

Cari Presidenti,

in data 8 maggio u.s., la Rete Professioni Tecniche ha trasmesso la nota allegata ad oggetto "*Circolare 14/23 - Rilevazioni previste dal titolo V del D.Lgs. 165/01 – Conto annuale 2022 e Monitoraggio 2023. Esclusione dalla rilevazione degli Ordini/Collegi professionali. Istanza di revisione in autotutela.*", al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nello specifico, la scrivente ha evidenziato che la Circolare n. 14/2023, nel diramare l'elenco degli Enti tenuti all'invio della Relazione illustrativa ivi prevista (che ai sensi dell'art. 60, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 dovrebbe essere allegata al Conto annuale del personale) ha erroneamente incluso, fra i destinatari dell'adempimento, anche gli Ordini/Collegi professionali (nazionali, regionali e locali), per cui ha richiesto la modifica della Circolare predetta, nelle parti in cui ricomprende gli

Ordini e Collegi professionali tra quelli tenuti agli adempimenti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487
info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

RETE PROFESSIONI TECNICHE

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico
Ufficio III
igop.uff9.rgs@mef.gov.it

Alla c.a. del Ragioniere Generale dello Stato
Via Venti Settembre, 97
00187 Roma

Prot. n. 189/2023

Roma, 8 maggio 2023

Oggetto: Circolare 14/23 - Rilevazioni previste dal titolo V del D.Lgs. 165/01 – Conto annuale 2022 e Monitoraggio 2023. Esclusione dalla rilevazione degli Ordini/Collegi professionali. Istanza di revisione in autotutela.

La scrivente Rete delle Professioni Tecniche (RPT), riunisce 9 Consigli nazionali di Ordini e Collegi professionali di area tecnica e scientifica. La stessa, in proprio e in nome e per conto degli Enti Pubblici associati rileva quanto segue.

La circolare n. 14/2023, nel diramare l'elenco degli Enti tenuti all'invio della Relazione illustrativa ivi prevista (che ai sensi dell'art. 60, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 dovrebbe essere allegata al Conto annuale del personale) include, fra i destinatari dell'adempimento, anche gli Ordini/Collegi professionali (nazionali, regionali e locali).

Si rappresenta sul punto che, per interpretazione pacifica, gli Ordini ed i Collegi professionali non possono essere inserite nel conto annuale 2022 né in altri successivi o precedenti in quanto non rientranti -in senso proprio – tra le PP.AA. tenute a tale obbligo.

Come noto, infatti lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione ANAC elenca gli enti soggetti al PIAO (a pag. 23) e non menziona affatto gli Ordini o i Collegi professionali, mentre li richiama espressamente solo tra gli enti tenuti a fare il consueto piano triennale a pag. 24 (vd allegato). Alla base di tale esclusione vi è la consapevolezza per la quale non esiste una previsione legislativa che consenta

di ricondurre tali soggetti tra gli enti di cui all'art. 1, co 2, del Testo Unico del Pubblico Impiego (TUPI).

In tal senso anche la giurisprudenza - da ultimo con una recentissima e nota sentenza del TAR Lazio (Sez. II, 2 novembre 2022, n. 9290/2022, che ha annullato una circolare sostanzialmente sovrapponibile a quella in oggetto) - ha avuto ampio modo di osservare che:

1) agli Ordini/Collegi professionali, benché Enti pubblici, non si applica in via automatica l'intera disciplina sul pubblico impiego, ma solo i principi generali. Da ciò discende che agli stessi non si può estendere una disposizione di dettaglio quale l'obbligo di rilevazione dei costi del personale;

2) agli Ordini/Collegi professionali non può applicarsi, per il medesimo motivo, in via automatica neppure la disciplina generale sul contenimento della spesa pubblica, anche volendo tralasciare la non trascurabile considerazione per la quale gli stessi non gravano affatto sulla finanza pubblica.

Da quanto sopra discende che ogni volta che il legislatore intende riferirsi agli ordini professionali con norme relative alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica deve farlo espressamente. Tale previsione espressa non risulta all'oggi né a livello normativo né a livello regolamentare.

Ne deriva che l'inclusione degli Enti scriventi tra quelli tenuti all'adempimento previsto dalla circolare in oggetto è illegittima.

Per tale ragione si invita codesta Amministrazione a voler disporre, in via di urgente autotutela, l'avvio del procedimento di secondo grado finalizzato alla revoca ovvero l'annullamento del provvedimento in oggetto nella parte in cui ricomprende gli Enti scriventi tra quelli tenuti all'adempimento previsto dalla Circolare 14/23.

Ciò con l'avvertenza che, in difetto, gli Enti scriventi saranno costretti a tutelare i loro diritti ed interessi innanzi alle competenti Autorità giurisdizionali.

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)